



Le principali novità previste dalla IV Direttiva e lo stato della normativa di recepimento nazionale.
Gli aspetti organizzativi negli studi previsti dalla Circolare sui controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza.
Le principali responsabilità dei professionisti nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

Dott. Donato Montagna

Colonnello Guardia di Finanza in congedo

Revisore contabile

Ruolo Organismi di Autoregolamentazione degli ordini professionali

- intervento nel processo di valutazione e analisi del rischio;
- Supporto ai propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Comitato di Sicurezza Finanziaria – C.S.F. :

Analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'articolo 7 della direttiva obbliga, i Paesi a dotarsi **di sistemi e procedure** strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Adozione, da parte dei soggetti obbligati, di **procedure oggettive, verificate e aggiornate** per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta.

I soggetti obbligati devono adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato.

Pianificazione di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio e alle procedure da attuare.

CENTRALITÀ DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adozione di misure proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, **di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo.**

Le principali novità previste dalla IV Direttiva

Identificazione estesa anche all'esecutore e alla verifica dei poteri di rappresentanza.

In presenza di un basso rischio la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione.

La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Le principali novità previste dalla IV Direttiva

Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Il differimento delle procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

C'è sempre un TITOLARE EFFETTIVO

Persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al **25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie** e per interposta persona.

C'è sempre un TITOLARE EFFETTIVO

Se non è possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita :

- il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
- una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali.

Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

OBBLIGO di COMUNICAZIONE

Per le imprese e i trust, esclusivamente in via telematica, le informazioni attinenti **la propria titolarità effettiva** al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato .

PER I TRUST

Identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Le principali novità previste dalla IV Direttiva

Con D.M. saranno individuati i dati, le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese, i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio.

CLIENTI

Obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Disposizione innovativa : le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, dovranno acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

CLIENTI

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

CLIENTI

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono **inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità**, a norma dell'articolo 2377 del C.C., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Adeguate verifica da parte di terzi

Non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.

TARDIVA SEGNALAZIONE SOSPETTA

Chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato.

In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

TUTELA RISERVATEZZA SEGNALANTE

Nominativo del segnalante non inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento.

La sua identità non potrà essere rivelata, salvo che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

In tal caso adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall'articolo 8 della legge n. 136 del 2010.

WHISTLEBLOWING

Segnalazione di violazione

Prevista la procedura cosiddetta del *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

Circolare 83607/2012 G. di F.
Scheda normativa e modulo operativo n. 6

Attività presso gli studi professionali

L' ANTIRICICLAGGIO RICHIEDE CHE IL PROFESSIONISTA ADOTTI PROCEDURE

per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il professionista adotta idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di:

- obblighi di adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette;
- conservazione dei documenti;
- controllo interni;
- valutazione e di gestione del rischio;
- garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione,

avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale

BUONA PRATICA

OGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALE è neutra

Valutiamo se è

- Inusuale, rispetto alle prassi di mercato;**
- Incoerente, con profilo economico del cliente;**
- Illogica, dal punto di vista economico o finanziario;**
- Immotivata (o non adeguatamente giustificata o documentata).**

Ispezione della G. di F.

- Indagini effettuate sul cliente del professionista;
- Segnalazione sul professionista;
- Omissione segnalazione di operazione sospetta
- Violazioni sulle limitazioni sull'uso del contante del cliente del professionista;
- Controlli a “campione”;
- Lavori a “progetto”;
- elementi conoscitivi in possesso del Reparto, precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
- richieste, attivazioni e segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale;
- di *input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore, anche* per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria

ISPEZIONE

Modulo ispettivo flessibile, si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo.

CONTROLLO

Forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere. Ad esempio: Verifica istituzione archivio unico, contestazione omessa segnalazione e di altre violazioni amministrative emerse in altri contesti

L'attività Ispettiva della G. di F.

- in linea di massima, si articola secondo uno schema di lavoro che non si discosta molto, sotto il profilo procedurale, dalla metodologia tipica delle verifiche fiscali ai sensi della circolare n. 158/INCC in data 29 dicembre 2008 (c.d. Circolare 1/2008) del Comando Generale - III Reparto Operazioni;

Tendenzialmente annualità in corso e una o due precedenti.

Possibilità di proseguire l'attività fino a ricomprendere annualità ancora NON prescritte

L'attività Ispettiva della G. di F.

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Non è una verifica fiscale

NO - Statuto del contribuente

Controlli PRELIMINARI

- Completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista; attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove possano essere svolte le attività istituzionali del soggetto ispezionato;
- Individuazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

Controlli PRELIMINARI

- Identificazione del personale, eventualmente, incaricato dal professionista, formalmente, all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica del sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;

Controlli PRELIMINARI

- verifica dell'esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l'adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- Riscontro dell'eventuale istituzione di sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio

Applicativo informatico

Con l'ausilio del professionista ispezionato o di personale appositamente incaricato, verifica che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione.

Si potrà procedere ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali registrate.

Fin da subito è acquisita una stampa analitica delle registrazioni effettuate, per il periodo oggetto di controllo.

REGISTRO CARTACEO

Nel caso di istituzione, da parte del soggetto obbligato, del registro della clientela in luogo dell'applicativo informatico, l'accertamento verte sulla rispondenza delle caratteristiche del registro a quelle normativamente previste.

A margine dell'ultima registrazione, viene annotato : il luogo, la data e la sigla di uno dei verbalizzanti.

Controlli sulle transazioni in contanti oltresoglia

Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d'importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento.

Tutti i movimenti **ultrasoglia** sono **analizzati prescindendo** dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.

Il professionista deve dimostrare gli accorgimenti adottati ai fini dell'individuazione delle irregolarità.

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Previa acquisizione anagrafica dei clienti, se possibile, individuazione e conoscenza :

- data di conferimento dell'incarico professionale;
- **processi logici** di adeguata verifica riscontrando il tutto **tramite** visione ed acquisizione di **evidenze documentali** a supporto;
- di un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi.

In caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.

L'INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE è CONCENTRATA
operazioni/prestazioni professionali riconducibili a clienti

- maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;

L'INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE è CONCENTRATA
operazioni/prestazioni professionali riconducibili a clienti

- ❑ che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;
- ❑ che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;

L' INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE è CONCENTRATA operazioni/prestazioni professionali riconducibili a clienti

- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
- Gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto. Previa consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia;

L' INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE è CONCENTRATA
operazioni/prestazioni professionali riconducibili a clienti

- che da un preliminare esame del fascicolo custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
- Catalogati quali “Persone Politicamente Esposte”;

Particolare attenzione è riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA RISCONTRI DOCUMENTALI

Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l'esame degli strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle e-mail.

Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l'adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri :

- ✓ “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07);
- ✓ “semplificati” (art. 25);
- ✓ “rafforzati” (art. 28), “*indiretta*” (art. 28, co.3);
- ✓ “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).

CONSERVAZIONE DEI DATI

- ❑ Copia della documentazione o i riferimenti dei documenti richiesti per l'assolvimento dell'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo sia stata conservata, per un periodo di 10 (dieci) anni;
- ❑ Per le operazioni e le prestazioni professionali, siano state conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 (dieci) anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

- Risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione;
- Individuazione del responsabile cui compete l'adempimento;
- Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.

Individuazione delle procedure interne

Iter Valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e ripartizione responsabilità)

Verifica esistenza eventuali linee guida o griglie indicatori di anomalia per la profilatura di rischio del cliente

SANZIONI